



COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE DI PUBBLICITA',
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ED EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.**

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

Approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 14.10.1994, esecutiva per
vidimazione CO.RE.CO di Lecco del 31.10.1994 atto n. 57079;

Modificato ed integrato con:

- deliberazione di C.C. n. 11 del 29.03.2006, esecutiva;
- deliberazione di C.C. n. 6 del 29.03.2007, esecutiva;
- deliberazione di C.C. n. 14 del 10.05.2012, esecutiva;
- deliberazione di C.C. 6 del 13.02.2020

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento (Art. 3 D.Lgs 507/93)

1 – Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nonché l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo 1 art. 3 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507.

Art. 2 – Ambito di applicazione (art. 1 D. Lgs 507/93)

1 – La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune.

Art. 3 – Classificazione del Comune (art. 2 D. Lgs 507/1993)

1 – Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 2 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, in base alla popolazione residente al 31.12.1992 – quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat che è di n. 3.924 abitanti, il comune appartiene alla classe V.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE

Art. 4 – Gestione del servizio (Art. 53 comma 3 D. Lgs 446/97)

1- Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è gestito, come previsto dall'art. 25 del D. Lgs 15/11/93, n. 507 in concessione affidata a ditta iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 comma 3 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446.

Art. 5 – Funzionario responsabile (Art. 11 D. Lgs 507/93)

1 – Le attribuzioni previste per il funzionario responsabile spettano, trattandosi di gestione in concessione, al Concessionario.

Art. 6 – Concessione del Servizio

1 – Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle del personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 7 – Corrispettivo del servizio

1 – Appartenendo il Comune all'ultima classe, il servizio puo' essere compensato:

a) Ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, con l'esclusione di ogni altro corrispettivo.

b) Mediante corresponsione di un canone fisso annuo netto da versare al Comune.

2 – Nell'ipotesi a) l'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facolta' di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3 – In ogni caso l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non puo' essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4 – Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennita' di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che puo' essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14/4/1910 n. 639.

5 – Nel caso di variazione di tariffe superiore al 5 per cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Art. 8 – Durata della concessione

1 – La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto delle pubbliche affissioni ha la massima durata di sei anni.

2 – Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si puo' procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte siano piu' favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

Art. 9 – Conferimento della concessione

1 – Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/97 viene effettuato in conformita' all'art. 56 della legge 8/06/90 n. 142 e previa adozione di apposito capitolato d'oneri mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 89 del regio decreto 23/05/1924 n. 827 integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 02/02/1973 n. 14 e dell'art. 2/bis del decreto legge 02/03/89 n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/04/1989, n. 155.

2 – La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/97 che abbiano capacita' tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 33 del D.Lgs 507/93. L'oggetto della licitazione e' costituito dalla misura percentuale dell'aggio e, se richiesto, dall'ammontare del minimo garantito, ovvero dall'importo del canone fisso.

3 – L'iscrizione nell'albo e' comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data non anteriore a novanta giorni da quella in cui si svolge la gara.

4 – I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 04/01/1968 n. 15, attestante che loro stessi ed i soci della societa' che rappresenta non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre societa' partecipanti alla licitazione stessa; la omissione della dichiarazione o la sua falsa

attestazione comportano la nullità della concessione ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa.

5 – Quando almeno due licitazioni risultino infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Art. 10 – Decadenza dalla concessione (Art.13 D.M. 11/9/2000 n. 289)

La decadenza del Concessionario può essere richiesta, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289/2000, dal Comune o, d'ufficio, dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non avere iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
- d) per non avere prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- e) per avere commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
- f) per sub-concessione o sub-appalto del servizio, fatta salva debita rinegoziazione autorizzativa, nonché la cessione di contratto a terzi, fatta salva debita rinegoziazione autorizzativa;

2 - Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio dalla data di notifica del relativo provvedimento ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Responsabile del Servizio – settore tributario – diffida il concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

La decadenza dalla gestione non attribuisce al concessionario alcun diritto ad indennizzo.

Art. 11 – Disciplina del servizio in concessione

1 – Il concessionario è tenuto ad istituire a sue spese nell'ambito del territorio comunale o di un comune limitrofo un recapito locale di facile accesso munito di apparecchio telefonico, che dovrà essere tenuto aperto al pubblico quotidianamente per almeno tre ore nei giorni feriali.

All'esterno, oltre all'orario per il pubblico, dovrà essere esposta una targa recante la scritta "Ufficio Comunale per la Pubblicità e le pubbliche affissioni" o simile.

All'interno dovranno essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicare gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di sostituzione del personale, la cui condotta non favorisca il buon andamento del servizio e l'instaurazione di rapporti di collaborazione con la stessa e l'utenza.

Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la massima sollecitudine possibile.

Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e regolarità.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario, per quanto attiene alle modalita' di gestione del servizio, alla riscossione delle tariffe e dei diritti e al contenzioso, dovra' osservare scrupolosamente quanto previsto dalla Legge e dal Regolamento comunale.

4 – A garanzia del versamento delle somme riscosse nonche' degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio e' tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10/06/1982 n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o, in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell'anno precedente, ovvero al canone fisso convenuto.

5 – In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, comune puo' procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal regio decreto 14/04/1910 n. 639.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 12 – Presupposto dell'imposta (art. 5 D. Lgs 507/93)

- 1- La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicita' prevista nel D. Lgs 507/93.
- 2- Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivita' economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
- 3- Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque puo' accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
- 4- Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici servizi, ad attivita' commerciali o ai quali, comunque, chiunque puo' accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potesta'.

Art. 13 – Soggetto passivo (Art. 6 D. Lgs 507/93)

1 - Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicita', tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2 – E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita'.

2/bis – Per i soggetti di cui all'art. 20 D. Lgs 507/93 non trova applicazione l'imposta sulla pubblicita' (Art. 6 comma 2/bis D. Lgs 507/93):

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 14 – Modalita' di applicazione dell'imposta
(Art. 7 D. Lgs 507/93)

1 – L'imposta sulla pubblicita' si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2 – Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3 – Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.

4 – Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e' calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo' essere circoscritto il mezzo stesso.

5 – I festoni di bandierine e simili nonche' i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6 – Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7 – Qualora la pubblicita' di cui agli articoli 12 e 13 del D. Lgs 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta e' maggiorata del 100 per cento.

Art. 15 – Pagamento dell'imposta
(Art. 9, D. Lgs 507/93 - art. 13 co. 15/ter D.L. 201/2011)

1 – L'imposta e' dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, comma 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs 507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta e' quello specificato nelle relative disposizioni.

2 – Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, o ad altra modalita' prevista dalle vigenti disposizioni normative, con arrotondamento all'unita' di euro per eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

3 – Il modello di versamento in c.c.p. deve essere quello approvato con apposito Decreto Interministeriale del Ministero delle finanze di concerto con quello delle Poste e Telecomunicazioni. Il Comune per particolari esigenze organizzative puo' consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciali.

4 – Per la pubblicita' relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione. Qualora durante l'anno si realizzino aumenti tariffari il relativo conguaglio sull'intera annualita' dovra' avvenire entro il 10 dicembre dell'anno stesso.

Per la pubblicita' annuale l'imposta puo' essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37, rispettivamente entro:

- 31 gennaio;
- 30 aprile;
- 31 luglio;

- 10 dicembre, rata quest'ultima con la quale dovrà essere eseguito l'eventuale conguaglio dell'intero anno qualora durante il medesimo anno si siano realizzati aumenti tariffari.

5 – L'assegnatario potrà adottare il sistema di riscossione appositamente previsto dalle vigenti normative in materia.

La riscossione coattiva dell'imposta dovrà essere eseguita nei termini e con le modalità appositamente previste dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 16 – Rimborsi (Art. 9, comma 6, D. Lgs 507/93)

1 – Entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il concessionario è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 17 – Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale (Art. 9, comma 7, D. Lgs 507/93)

1 – Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti, installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Art. 18 – Obbligo della dichiarazione (Art. 8, D. Lgs 507/93)

1 – Prima di iniziare la pubblicità il soggetto passivo è tenuto a presentare, al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, su modello messo a disposizione dal concessionario stesso.

2 – La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata (es. da ordinaria a luminosa), con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3 – La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4 – L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 19 – Casi di omessa dichiarazione (Art. 8, comma 4, D. Lgs 507/93)

1 – In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs 507/93:

- All'art. 12 – effettuate mediante insegne, cartelli, targhe, standardi ecc;
- All'art. 13 – effettuato con veicoli;

- All'art. 14 commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare; la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2 – In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le forme pubblicitarie previste dal D. Lgs 507/93:

- All'art. 14

Comma 4 – realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni, luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;

- All'art. 15

Comma 1 - effettuate con strizzoni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

comma 2 – effettuate da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;

comma 3 – effettuate con palloni frenati e simili;

comma 4 – effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

comma 5 – effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 20 – Rettifica ed accertamento d'ufficio (Art. 10, D. Lgs 507/93)

1 – Il concessionario, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato, in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (art. 6 comma 2 D.Lgs 32/2001).

2 – Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, dalle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3 – Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo di procura notarile.

Art. 21 – Tariffe (Art. 3, comma 5 D. Lgs 507/93)

1 – Per ogni forma di pubblicità è dovuta al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma dell'art. 3, comma 5 del D. Lgs 507/93.

2 – In deroga all'art. 3 della L. 27/7/2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogati di anno in anno (art. 1.a L. 448/2001).

Art. 22 – Pubblicità Ordinaria
(Art. 12, D. Lgs 507/93)

1 – Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

2 – Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3 - Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4 – Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,50 e 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quello di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 23 – Pubblicità effettuata con veicoli
(Art. 13, D. Lgs 507/93)

1 – Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4, del citato D. Lgs 507/93.

2 – Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3 – Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4 – Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4/bis – L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sole superficie utile occupata da tali indicazioni (comma inserito dall'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448, come modificato dall'art. 5-bis del D.L. 28/12/2001 n. 452).

5 – È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 24 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
(Art. 14, D. Lgs 507/93)

1 – Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2 – Per la pubblicita' di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3 – Per la pubblicita' prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.

4 – Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5 – Qualora la pubblicita' di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi prevista.

Art. 25 – Pubblicita' varia (Art. 15 d. Lgs 507/93)

1 – Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 del D. Lgs 507/93.

2 – Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicita' stessa viene eseguita.

3 – Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.

4 – Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito.

5 - per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta e' dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione.

Art. 26 – Riduzione dell'imposta (Art. 16 D. Lgs 507/93)

1 – la tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta':

a) Per la pubblicita' effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) Per la pubblicita' relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) Per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 27 – Esenzioni dell'imposta (Art. 17, D. Lgs 507/93)

1 – Sono esenti dall'imposta:

a) La pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 D. Lgs 507/93;
- g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

1-bis) L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. (comma aggiunto dall'art. 10 comma 1c, della legge 28/12/2001 n. 448).

Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie (comma 5 art. 2 bis L. 75/2002).

Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'art. 47 comma 1 del regolamento di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1. (comma 6 art. 2 bis L. 75/2002).

2) La pubblicità effettuata all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. (art. 1 comma 128 L.F. 2006).

Art. 28 – Limitazioni e divieti in materia di pubblicità (Art. 3, comma 2 D. Lgs 507/93)

1 – Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2 – per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs 30/4/1992 n. 285;
- b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

3 – Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:

- a) l'art. 23 comma 2 del codice della strada emanato con D. Lgs 285/1992;
- b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 495/1992.

Art. 29 – Limitazioni sulla pubblicita' fonica
(Art. 3 comma 2 D. Lgs 507/93)

- 1 – La pubblicita' eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, e' vietata dalle ore 21,00 alle ore 8,00.
- 2 – E' vietata la pubblicita' con mezzi acustici, in prossimita' di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimita' di scuole pubbliche o di edifici di culto.
- 3 – L'intensita' della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovra' superare, in ogni caso la misura di 70 phon.

Art. 30 – Limiti alla pubblicita' mediante distribuzioni e striscioni trasversali
(Art. 3 comma 2 D. Lgs 507/93)

- 1 – La pubblicita' mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a) e' vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b) e' consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - c) e' consentita mediante consegna diretta alle persone.
- 2 – la pubblicita' effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche e' consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
ED AFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 31 – Istituzione del servizio
(Art. 18, comma 2, D. Lgs 507/93)

- 1 – E' istituito, su tutto il territorio comunale verso corrispettivo del relativo diritto, il servizio delle "Pubbliche Affissioni", cosi' come disposto dall'art. 18, comma 2, del D. Lgs 507/93.

Art. 32 – Servizio delle pubbliche affissioni
(Art. 18, comma 1, D. Lgs 507/93)

- 1 – Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del comune, in appositi impianti a cio' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3 del D. Lgs 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' economiche.

Art. 33 – Diritto sulle pubbliche affissioni
(Art. 19 comma 1 D. Lgs 507/93)

- 1 – Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicita', a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 34 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni
(Art. 19, commi 2, 3, 4 D. Lgs 507/93)

1 – la misura del diritto sulle pubbliche affissioni e' riferita a ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 secondo la tariffa approvata ai sensi dell'art. 3, comma 5 D. Lgs 507/93.

2 – Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 dell'art. 19 D. Lgs 507/93, e' maggiorato del 50 per cento.

3 – Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

Art. 35 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni - Recupero somma
(Art. 19, comma 6, 7 D. Lgs 507/93)

1 – Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio a mezzo c.c.p. intestato al concessionario cosi' come previsto dall'art. 15 del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicita';

2 – Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 36 – Riduzioni del diritto
(Art. 20 D. Lgs 507/93)

1 – La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs 507/93;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

1/bis – Il presente articolo si applica alle persone fisiche (che rappresentano i soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs 507/93) che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 20/bis del D. Lgs 507/93 e art. 36/bis del presente regolamento (comma aggiunto dall'art. 1 comma 480/b della L. 311/2004).

Art. 36/bis – Spazi riservati ed esenzione dal diritto
(Art. 20/bis D.Lgs 507/93)

1 - Il Comune riserva il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20. La richiesta e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'art. 20 del D. Lgs 507/93 e deve avvenire secondo le modalita' previste. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati e' esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. (Art. 1 comma 480/c L. 311/2004)

Art. 37 – Esenzioni dal diritto
(Art. 21, D.Lgs 507/93)

1 – Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) per ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 38 – Modalità per pubbliche affissioni
(Art. 22, D. Lgs 507/93)

- 1 – Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni le quali debbono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
- 2 – La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 3 – Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 4 – La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 5 – Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6 – il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7 – il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
- 8 – per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
- 9 – Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.
- 10 – Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
- 11 – Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 39 – Consegna del materiale da affiggere
(Art. 22, D. Lgs 507/93)

- 1 – Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver provveduto nelle forme di legge al pagamento del diritto, salvo i casi di esenzione del medesimo.
- 2 – Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Art. 40 – Annullamento della commissione
(Art. 22, D. Lgs 507/93)

1 – In caso di annullamento dell'affissione affinché si possa provvedere al rimborso totale o parziale del diritto versato e' necessario il rispetto dei seguenti termini:

a) nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 38 la richiesta di annullamento dovrà pervenire al concessionario entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di mancanza di spazi o di altra causa ostativa alla effettuazione.

b) l'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 38 dovrà pervenire al concessionario almento il giorno precedente quello di inizio dell'affissione.

2 – Il materiale relativo alle commissioni annullate sara' tenuto a disposizione del committente per quindici giorni da quello in cui e' stato effettuato il rimborso delle somme che gli competono.

CAPO V
DISCIPLINA MEZZI PUBBLICITARI DEGLI IMPIANTI
PER LE AFFISSIONI

Art. 41 – Disposizioni generali
(Art. 3, D. Lgs 507/93)

1 – Il presente regolamento prevede una armonizzazione dell'iter autorizzativo in concerto con le disposizioni del codice della strada approvato con D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

2 – Il Comune, per la formazione del piano generale degli impianti e le relative autorizzazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 4 e 6 del codice della strada si avvale della facolta' di concedere deroghe in ordine alle distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari e degli impianti per le affissioni. Il tutto nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale sia nei centri abitati che nei tratti di strada individuati dall'art. 26, 3' comma, del citato codice della strada.

3 – L'iter autorizzativo terra' conto della posizione ove e' prevista la collocazione del manufatto pubblicitario.

In particolare andra' fatto espresso riferimento all'art. 23 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 e del suo regolamento di attuazione.

Art. 42 – Autorizzazione ad esporre mezzi pubblicitari
(Art. 3, comma 3, D. Lgs 507/93)

1 – Per ottenere l'autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari e' necessario presentare apposita domanda in competente bollo al comune.

2 – la domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalita', della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del luogo dove si intende installare gli impianti;

c) la descrizione degli impianti corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;

d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente e' comunque tenuto a fornire tutti i dati necessari al fine dell'esame della domanda.

3 – Ove si intenda installare impianti su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita l'apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Per l'installazione di impianti su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

4 – L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 07/08/90 n. 241.

Art. 43 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le affissioni
(Art. 3, comma 3, D. Lgs 507/93)

1 – I criteri ai quali si farà riferimento per la stesura di un piano generale – che comprenda, comunque, gli spazi attualmente esistenti, e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità sono i seguenti:

- a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione ed armonizzazione perseguita dall'Amministrazione comunale nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
- b) Il piano dovrà tenere conto, e quindi, rispettare l'attuale contesto urbanistico con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
- c) Il piano dovrà considerare, inoltre, le esigenze obiettive di sviluppo al fine di soddisfare le richieste di carattere istituzionale, socio-culturale e commerciale.
- d) La stesura del piano dovrà, altresì, salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione nonché del regolamento di polizia municipale e traffico.

Art. 44 – Tipologia degli impianti
(Art. 3, comma 3 D. Lgs 507/93)

1 – Fatti salvi gli spazi attualmente esistenti – riconosciuti conformi per quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate in sintonia con i criteri di cui al precedente articolo – in caso di necessità di ampliamento o di sostituzione degli stessi, il comune o il concessionario dovranno fare riferimento alle seguenti fattispecie:

- a) stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due o quattro fogli formato cm. 70 x 100;
- b) tabelle murali destinate all'affissione di due o quattro fogli formato cm 70 x 100;
- c) posters (mono o bifacciali) formato mt 6 x 3.

2 – le caratteristiche tecniche degli impianti (materiale, formato ecc.) saranno determinate dall'ufficio tecnico, sentito il parere della commissione edilizia.

Art. 45 – Superficie degli impianti per le affissioni
(Art. 18, comma 3 . D. Lgs 507/93)

1 – La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq 30 circa per ogni mille abitanti.

Tale quantità è superiore al limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3 del D. Lgs 507/93 pari a mt mq 12 ogni mille abitanti.

2 – la giunta comunale, sentito l'ufficio tecnico comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

Art. 46 – Ripartizione della superficie e degli impianti per le affissioni
(Art. 3, comma 3 D. Lgs 507/93)

1 – La ripartizione della superficie da destinare alle affissioni nelle tipologie "istituzionale", "commerciale", "funebre", con riguardo agli impianti pubblici di cui al precedente art. 45, verrà stabilita di volta in volta dalla giunta comunale.

Dovrà comunque essere rispettata la seguente ripartizione percentuale:

- affissione di natura istituzionale, circa il 25%;
- affissioni di natura commerciale, circa il 60%;
- affissioni di natura funebre, circa il 15%.

CAPO VI GESTIONE CONTABILE, CONTENZIOSO, SANZIONI

Art. 47 – Gestione contabile delle somme riscosse (Art. 35, comma 4 D. Lgs 507/93)

- 1 – Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs 507/93.
- 2 – Il concessionario e' personalmente responsabile, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

Art. 48 – Contenzioso

- 1 – Contro gli atti di accertamento e' ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs 31/12/1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30/12/1991 n. 413".

Art. 49 – Sanzioni tributarie e interessi (Art. 23, D. Lgs 507/93)

- 1 – Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 D. Lgs 507/93, si applica, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di euro 51,64.
- 2 – Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da euro 51,64 a euro 258,22.
- 3 – Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa e' dovuta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
- 4- Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
- 5 – Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicita', per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi di mora, nella misura stabilita annualmente dall'Ente, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
- 6 – Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati nell'art. 20 del D. Lgs 507/93 e art. 36/bis del vigente regolamento, il responsabile e' esclusivamente colui che materialmente e' colto in flagranza nell'atto d'affissione. Non sussiste responsabilita' solidale (comma aggiunto dall'art. 1 comma 480/d della L. 311/2004)

Art. 50 – Sanzioni amministrative (Art. 24, D. Lgs 507/93)

- 1 – Il Comune ed il concessionario sono tenuti a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita'.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24/11/1981, n. 689, o per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi. (come modificato da art. 12 comma 1 lett. b) del D. Lgs 473/97 e dall'art. 4 D. Lgs 203/1998).

2 – Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del capo I del D. Lgs 507/93, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti il Comune applica la sanzione da euro 206,00 a euro 1.549,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. (come modificato da art. 145 comma 57 lett. c) L. 388/2000).

3 – Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, ovvero la rimozione dei manifesti abusivamente affissi fuori dagli spazi specificatamente previste dal presente regolamento e dal piano generale degli impianti, costituendo in mora chi ha commesso l'abuso nel termine minimo di tre giorni dalla data di ricezione del provvedimento suddetto.

La copertura o la rimozione hanno lo scopo di privare il mezzo di efficacia pubblicitaria. Seguirà successivamente la notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del d. Lgs 507/93.

4 – I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5 – I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D. Lgs 507/93.

CAPO VII

NORME FINALI

Art. 51 – Rinvio ad altre disposizioni

1 – per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 52 – Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1- Copia del presente regolamento e delle tariffe, a norma dell'art. 22 della legge 241/1990, saranno tenute a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2- In particolare il regolamento e le tariffe saranno esposti al pubblico nell'ufficio affissioni

Art. 53 – Variazioni del regolamento

1 – L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 54 - Efficacia ed effetti del presente regolamento

Il presente Regolamento comunale ammetterà efficacia ed effetti ai sensi ed ai termini delle disposizioni e delle normative, comunque di riferimento, come man mano vigenti nel tempo, secondo quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale relativa all'approvazione.

La ripubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, costituisce e risulta, ai sensi di Statuto Comunale vigente, solo forma di pubblicità.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico, dovendo provvedere l'ufficio di segreteria comunale ad inserire il presente regolamento nella raccolta dei regolamenti comunali, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.